INTESA PRE-CONTRATTUALE

Tra la società ISAP s.r.l. e la RSU,
a nome e per conto di tutti i dipendenti dell'Azienda

PREMESSA

L'azienda, in vista ed in funzione di un'intesa per il rinnovo del CCNL, che coinvolga tutte le parti firmatarie dei precedenti contratti nazionali, a cui è soggettivamente interessata, concorda con la RSU *la seguente intesa pre-contrattuale*:

SALARIO

L'aumento salariale copre integralmente il recupero dell'inflazione per l'intero anno 2001 e il successivo 2002 e l'inflazione reale prevista per il 2003, nella quota di aumento del 2003.

Un aumento che copra totalmente l'inflazione prevista per il 2004.

Nessun anticipo di quote di spettanza di futuri contratti. Sulla base di queste impostazioni si concorda l'erogazione di € 125 uguale per tutti i livelli contrattuali.

Saranno inoltre corrisposti gli arretrati dal mese di gennaio 2003 alla data di erogazione della prima tranche di aumento.

Nell'ipotesi di accordo a livello nazionale, le eventuali differenze in difetto non saranno assorbite.

ASSUNZIONE

L'avvio del rapporto di lavoro è regolato esclusivamente da quanto previsto dall'Art. 2 del CCNL 1999 .

LAVORO ATIPICO

L'azienda conviene che:

1. I lavoratori assunti a termine o interinali hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni, per le stesse tipologie entro un anno;
2. I lavoratori hanno diritto ad essere assunti a tempo indeterminato dopo 8 (otto) mesi consecutivi di lavoro temporaneo o a termine o dopo 18 (diciotto) mesi di lavoro non consecutivi nel quinquennio.

L'azienda informerà le RSU sulle assunzioni che intende effettuare, relative alle tipologie previste dal CCNL, ai rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, e sulle modalità applicative del diritto di precedenza.
Fatte salve le norme che definiscono le percentuali massime di assunzione specifiche per ciascuna tipologia di contratto atipico definite dal CCNL 1999 (8% per i contratti a termine e 8% al mese per 4 mesi per il lavoro interinale), la percentuale massima complessiva di tutti i contratti atipici, rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato, non può superare il 20%

LAVORO INTERINALE

I lavoratori con rapporto interinale presteranno nell'azienda la loro opera con inquadramento non inferiore al 3° livello.

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DEL 24/07/03

Gli importi integrativi di quanto previsto dall'accordo del 29/05/03 finalizzati all'erogazione di 125 € uguali per tutti saranno collocati sulla busta paga alla voce Superminimo Collettivo Aziendale non assorbibile con le seguenti modalità:

30% della differenza totale riparametrata per livello con la busta paga del mese di ottobre 2003

30% della differenza totale riparametrata per livello con la busta paga del mese di marzo 2004

40% della differenza totale riparametrata per livello con la busta paga del mese di ottobre 2004

Per l'Azienda

I.S.A.P. S.R.L. RIVOLI

Per la RSU

FIOM CGIL

Torino, 24/07/03

CLAUSOLA GENERALE

Per tutto quanto non esplicitamente concordato restano in vigore le normative del CCNL 1999 che valgono anche come regolamentazione applicative rispetto alle norme di legge.
Le innovazioni legislative attuative della legge 30/2003, potranno trovare applicazione solo previo accordo con le RSU.

ORARIO DI LAVORO

Si conferma integralmente la normativa prevista dal CCNL del 1999, con particolare riferimento all'orario settimanale massimo di 40 ore, all'orario normale giornaliero di 8 ore, e allo straordinario, all'orario plurisettimanale e a quello discontinuo.
In ogni caso le parti convengono che qualsiasi modifica del sistema degli orari, oltre a quanto definito dal CCNL del 1999 e dagli accordi aziendali potrà trovare applicazione solo previo accordo con le RSU.

Per l'Azienda

ISAP S.R.L. VOLPIANO

Per la RSU

FIOM CGIL

Torino, 24/07/03